



Unione Europea



Repubblica Italiana

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

PRAIA A MARE

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraiaamare.gov.it

87028 -PRAIA A MARE (CS)

**«Ambienti di apprendimento virtuali e in presenza»
Praticare la didattica a distanza”**

Piattaforma SOFIA ID. 42978 On line 30 ore

I VIDEOTERMINALISTI NELLA SCUOLA ITALIANA CON LA D. A. D.

Docente: RSPP prof. Francesco Marsiglia

Praia A Mare (CS) 24 Aprile 2020

DPCM 04/03/2020

art 1 comma 1 lettera g

g) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;

Grazie a questo articolo di legge.... studenti e docenti stanno diventando videoterminalisti!!!

Cosa vuol dire cio'?

Ci sono adempimenti ?

Ci sono forse dei rischi per studenti e docenti?

D.Lgs 81/08

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Art. 172 campo di applicazione

Art. 173 definizione

Art. 174 obblighi del datore di lavoro

Art. 175 svolgimento quotidiano del lavoro

Art. 176 sorveglianza sanitaria

Art. 177 Informazione e formazione

ALLEGATO XXXIV requisiti minimi ambiente di lavoro

Art. 173 Definizione

- a) videoterminale:** uno schermo alfanumerico o grafico
- b) posto di lavoro:** ***l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale***, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, **comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro** immediatamente circostante;
- c) lavoratore:** il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videotermini, in modo sistematico o abituale, per **venti ore settimanali**, dedotte le interruzioni di cui all'[articolo 175](#).

Art. 174 Obblighi del datore di lavoro

- 1) Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
 - a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
 - b) ai problemi legati alla postura ed **all'affaticamento fisico o mentale**;
 - c) **alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.**
- 2) Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al [comma 1](#), **tenendo conto della somma** ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro **organizza e predispone** i posti di lavoro di cui all'[articolo 173](#), in conformità ai requisiti minimi di cui all'**ALLEGATO XXXIV**

Art. 175 Svolgimento quotidiano del lavoro

1. Il lavoratore, **ha diritto ad una interruzione** della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, **il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.**
4. **Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.**
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione **non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico,** che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. **La pausa** è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, **non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.**

Art. 176 Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41, con particolare riferimento:

a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l'apparato muscolo-scheletrico.

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di controllo è **biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; **quinquennale** negli altri casi.**

5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste all'articolo 41, comma 2, lettera c).


6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di **correzione visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l'esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzia la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione.**

Art. 177 Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall'articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro:
 - a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
 - 1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174;
 - 2) le modalità di svolgimento dell'attività;
 - 3) la protezione degli occhi e della vista;
 - b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a).

ALLEGATO XXXIV

La postazione di lavoro



ALLEGATO XXXIV


Il Piano di lavoro



Il sedile di lavoro



ALLEGATO XXXIV



L'illuminazione naturale ed artificiale



E' POSSIBILE compiere questo tipo di analisi nelle abitazioni di docenti e studenti?



Linee guida per lo svolgimento di videolezioni

Ai fini della protezione e prevenzione dei rischi sulla salute degli alunni e dei docenti derivanti dall'esposizione ai video terminali si consiglia di limitare il numero e la durata delle videolezioni. Pertanto, ogni coordinatore predisporrà una rimodulazione delle videolezioni secondo le seguenti linee guida:

- *Scuola dell'Infanzia* un incontro quotidiano con entrambe le docenti di sezione
- *Scuola Primaria* una lezione o al massimo due video-lezioni a settimana per docente in orario antimeridiano
- *Scuola Secondaria di I Grado* a partire dalle ore 9,30 ed entro le ore 16,00 con un massimo di tre video-lezioni per classe al giorno.

FONTI

Art. 173 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 174 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008

Art. 175 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 176 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

Art. 177 D.lgs. n. 81/08 del 9 aprile 2008.

<https://www.argonline.it/i-videoterminalisti-della-scuola-italiana/>

Valerio Cuccaroni

Dottore di ricerca in Italianistica all'Università di Bologna e Paris IV Sorbonne, Valerio Cuccaroni è docente di lettere e giornalista. Collabora con «Le Monde Diplomatique - il manifesto», «Poesia», «Il Resto del Carlino» e «Prisma. Economia società lavoro». È tra i fondatori di «Argo».



That's all Folks!